

Scheda n. 357

Il diritto ad ore di sostegno "in deroga" non comporta automaticamente il diritto al sostegno per l'intero orario di frequenza (TAR Campania Sent. 1640/11)

Diritto allo studio - Insegnanti di sostegno

E' molto interessante la [sentenza del TAR Campania, sez. di Salerno, n° 1640 dell'11 ottobre 2011](#) per le motivazioni addotte, che si riportano qui di seguito:

“Il diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno “in deroga” non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero monte ore di frequenza settimanale, trattandosi di conclusione:

a) per un verso, non conforme alla normativa vigente (che è chiara nello stabilire che l’insegnante di sostegno, una volta assegnato, assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, e partecipa alla programmazione educativa e didattica al pari degli altri docenti, essendo perciò da escludersi che la designazione dell’insegnante di sostegno sia destinata in via esclusiva ad una specifica docenza di un alunno individuato);

b) per altro verso, incompatibile con il principio della non necessaria coincidenza del monte ore di frequenza settimanale dell’alunno con l’orario – cattedra settimanale del singolo docente (che potrebbe, in concreto, rivelarsi insufficiente a coprire l’intero monte ore di frequenza settimanale, specie nei casi in cui l’alunno abbia optato per una frequenza a tempo pieno);

c) per ulteriore profilo, incompatibile, nella sua rigidità, con lo spirito della normativa di settore, notoriamente volta a favorire in ogni caso l’integrazione scolastica degli alunni e non si tradurrebbe in un intervento individualizzato e commisurato alle specifiche esigenze dell’alunno, le quali necessitano sempre di una valutazione *il più possibile individualizzata e congruamente motivata*, laddove la assegnazione dell’insegnante di sostegno “in deroga”

deve essere volta a volta commisurata alle specifiche difficoltà riscontrate nell'area dell'apprendimento, variabili da soggetto a soggetto in relazione al tipo di handicap, al suo livello di gravità, alle connotazioni ed alla possibile evoluzione della malattia, anche in relazione ad eventuali effetti migliorativi riscontrabili nel corso del tempo per il decorso della malattia oppure anche grazie agli interventi attuati.

[Invero,] *in astratto ed in via di principio*, non può ritenersi di per sé illegittimo un intervento di sostegno minore (quando non sia scalfito il nucleo indefettibile del diritto), ma solo se motivato dall'analisi accurata della situazione specifica nel quadro di ragioni e vincoli oggettivamente operanti: di tal che, in definitiva, dalla accertata situazione di gravità del disabile può o meno conseguire la determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, fermo restando che, in ogni caso, la scelta deve essere *in concreto* motivatamente orientata verso la più ampia ipotesi possibile di sostegno nelle condizioni date.”

OSSERVAZIONI

Mentre si condivide pienamente la decisione, siano consentite alcune osservazioni relative alle motivazioni.

In particolare la prima motivazione contrassegnata con la **lettera “a”** non convince, poiché, se è vero che il docente per il sostegno assume la contitolarità della classe ([L. n° 104/92](#) art. 13 comma 6), è pur vero che il numero delle ore assegnate sono conseguenti alle “effettive esigenze” dell'alunno ([L. n° 296/06](#) art. 1 comma 605 lettera “b”) e quindi sono assegnate, indipendentemente dalla sua contitolarità della classe.

Pienamente condivisibile è invece la motivazione contrassegnata con la **lettera “b”**, in quanto già la VI Sezione del Consiglio di Stato con la [sentenza n° 2231 del 23 Marzo 2010](#), interpretando gli effetti prodotti dalla [sentenza della Corte costituzionale n° 80/10](#) proprio sulla legittimità delle deroghe al sostegno nei casi di gravi disabilità, aveva precisato che si dovesse tener conto della specificità della disabilità per graduare il numero delle ore di sostegno da assegnare caso per caso.

La terza motivazione, contrassegnata con la **lettera “c”**, pur essendo condivisibile per il suo tenore, lascia perplessi per l'insistenza con cui si pone l'accento sulla malattia dell'alunno, sulla sua gravità o sul suo possibile o attuale miglioramento. Lascia perplessi la visione esclusivamente sanitaria delle esigenze che giustificano il maggiore o minore numero di ore di sostegno, senza invece alcun riferimento a motivazioni di carattere pedagogico.

Se si esaminano tutte le decisioni, sia di merito che di legittimità, concernenti il tema del sostegno didattico, si rimane colpiti dalla circostanza che **non viene mai invocata una motivazione di carattere didattico circa la gravità o meno della situazione**. Ciò è, in vero, una garanzia per gli alunni circa il diritto al sostegno; ma tale automatismo lascia in ombra gli aspetti pedagogici del diritto degli alunni con disabilità.

So che, se ci si incammina per questo sentiero di ricerca, c'è il rischio di perdere la strada ormai battuta che dà certezze pratiche; ma un'indagine più approfondita sui risvolti educativi non farebbe male al miglioramento della cultura e della prassi dell'inclusione scolastica.

Così sarebbe utile in questo senso osservare che non viene mai esplicitata la necessità di un maggior numero di ore di sostegno a causa del **sovraffollamento della classe** o della **scarsa o assente preparazione sull'inclusione scolastica da parte dei docenti curricolari**, che sono le vere cause per le quali i genitori sempre più si rivolgono ai TAR, ottenendone sentenze favorevoli.

Se venissero sempre più esplicitate tali motivazioni, si darebbe anche un aiuto concreto alle crescenti richieste delle associazioni di puntare di più sulla **presa in carico del progetto di inclusione da parte di tutti i docenti curricolari, aiutati dal docente per il sostegno**, mentre attualmente si sta diffondendo la deriva interpretativa secondo cui i docenti curricolari, a causa della loro insufficiente preparazione in questo campo e dell'eccessivo affollamento delle classi, delegano la didattica del progetto inclusivo solo ai docenti per il sostegno, soprattutto nelle scuole secondarie.

Vedi anche la scheda n° 298. [Il Consiglio di Stato precisa gli effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale sulle ore aggiuntive di sostegno \(Sentenza 2231/10\)](#)

16-12-2011

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it